

Articolo 14-bis “Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico” del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020 e n. 32 del 28/06/2021:

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza della tassa sui rifiuti dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata a mezzo PEC al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata a mezzo PEC entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per la quale si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tassa sui rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo.
5. A seguito della comunicazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell’anno in cui è efficace la comunicazione, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1° gennaio dell’anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l’utenza interessata.
6. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini fissati dal medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
7. La comunicazione di cui al comma 4 presentata oltre i termini fissati dal medesimo comma è inefficace per il 1° gennaio dell’anno successivo e pertanto l’utenza non domestica dovrà nuovamente presentarla qualora voglia confermare l’opzione di uscita dal servizio pubblico per gli anni a seguire.